

## *Relazione illustrativa*

**Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.**

Lo schema di decreto legislativo in oggetto ha lo scopo di recepire la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, in attuazione della legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88), che contiene tale direttiva nell'allegato B.

L'articolo 9 della predetta legge comunitaria, inoltre, impone al Governo di acquisire sul testo di recepimento il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La direttiva 2006/54/CE ha lo scopo di assicurare l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego: a) l'accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale; b) le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione; c) i regimi professionali di sicurezza sociale.

Il presente schema di decreto legislativo si compone di sei articoli ed è volto ad adattare la normativa già esistente ai precetti contenuti nella direttiva. In particolare, si configura come una novella al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

L'articolo 1 reca le predette modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. In particolare, si apportano modifiche al Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al fine di migliorarne il funzionamento: si eleva a sei il numero dei rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e a due il numero dei rappresentanti designati dal



movimento cooperativo; si introduce un meccanismo di salvaguardia per permettere il funzionamento del Comitato nelle more delle designazioni; si aggiorna, in base alle nuove competenze, il numero dei rappresentanti dei Ministeri che partecipano ai lavori del Comitato senza diritto di voto; si inserisce il compito volto a favorire il dialogo tra le parti sociali e con le organizzazioni non governative.

In merito al Collegio istruttorio si inseriscono i rappresentanti del Dipartimento delle pari opportunità e del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Tali modifiche sui componenti del Comitato e del Collegio istruttorio non comportano nuovi o maggiori oneri, dal momento che, in base alla relazione tecnica al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, recante il riordino degli organismi collegiali operanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai componenti del Comitato e del Collegio non spetta il relativo gettone di presenza.

Con riferimento alle Consigliere di parità si chiariscono i rapporti tra la consigliera effettiva e quella supplente, si elimina la possibilità di essere rinnovate una sola volta, si stabilisce l'attribuzione di una indennità mensile, la cui misura, differenziata tra il ruolo di effettiva e quello di supplente, è fissata annualmente con decreto interministeriale. Inoltre, alla Consigliera o al Consigliere nazionale di parità vengono affidati nuovi compiti riguardanti lo svolgimento di inchieste indipendenti e la pubblicazione di relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro.

Si modificano, in attuazione della direttiva, le definizioni di cui agli articoli 25 e 26, quella di discriminazione sul lavoro di cui all'articolo 27, nonché quella di discriminazione retributiva di cui all'articolo 28 e quella di discriminazione nell'accesso alle prestazioni previdenziali di cui all'articolo 30. Si introduce, inoltre, l'articolo 30-bis concernente il divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive.

Vengono, inoltre, modificate le sanzioni a carico del datore di lavoro: in caso di inottemperanza alla sentenza che accerta le discriminazioni o al decreto che ordina la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti, nonché in caso di inosservanza di adempimenti amministrativi.

Si introducono, infine, l'articolo 41-bis in materia di vittimizzazione e l'articolo 50-bis concernente la prevenzione delle discriminazioni affidata ai contratti collettivi.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevedendo una nuova definizione di divieto discriminazione in attuazione della direttiva.



L'articolo 3 reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2007: in particolare, con riferimento alla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna istituita presso il Dipartimento per le pari opportunità, si elimina la possibilità che la Consigliera o il Consigliere nazionale di parità possano essere invitati solo quando si discuta di questioni che coinvolgono materie di loro competenza.

L'articolo 4 reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 101 del 2007, prevedendo la possibilità che la Consigliera o il Consigliere nazionale di parità possa essere invitato alle riunioni del Comitato per l'imprenditoria femminile.

L'articolo 5 prevede le relazioni alla Commissione europea.

L'articolo 6 stabilisce che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, per la finanza pubblica. In particolare, si precisa ancora una volta che per il funzionamento del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici si provvede nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per le attività del predetto Comitato.



## **Relazione tecnica**

**Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.**

L'intervento normativo che si propone non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, come stabilito peraltro all'articolo 5, comma 1, dello schema di decreto legislativo.

In particolare, si sottolinea che le modifiche alla struttura, compiti e funzionamento di taluni organi non comporta oneri aggiuntivi, dovendo le Amministrazioni interessate provvedere facendo ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.

In particolare, con riferimento al Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, le modifiche previste nel testo non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto, come previsto nella relazione tecnica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, recante il riordino degli organismi collegiali operanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai componenti del Comitato e del Collegio non spetta il relativo gettone di presenza.

Per le spese di funzionamento del predetto Comitato, come previsto all'articolo 6, comma 3, dello schema di decreto legislativo, si provvede nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per le attività del predetto Comitato.

Per quanto concerne la definizione di cui all'articolo 2, si precisa che la medesima non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che, per quanto concerne il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non viene modificato il trattamento economico attualmente previsto per assenze correlate alle situazioni di gravidanza, nonché di maternità e paternità, anche adottive, contemplate nella norma.

6 AGO. 2009

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468  
provvedimento privo di effetti finanziari

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO